

Deliberazione della Giunta Regionale 1 settembre 2015, n. 21-2043

DGR 13 aprile 2015, n. 6-1302 e DGR 31 luglio 2015, n. 41-1968. Calendario venatorio per la stagione 2015/2016. Modifica per il prelievo della specie cinghiale.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la DGR 13 aprile 2015, n. 6-1302 con cui si approvava il calendario venatorio per la stagione 2015/2016 e le relative Istruzioni operative supplementari, riportati rispettivamente negli Allegati A e B al medesimo provvedimento;

vista l'ordinanza del TAR Piemonte n. 203/2015 con la quale il Tribunale, sulla base di quanto previsto dalle indicazioni dell'ISPRA contenute nel documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della legge 157/92, così come modificata dalla legge comunitaria 2009, art. 42", ha sospeso, a parziale accoglimento dell'istanza cautelare richiesta dalle associazioni ricorrenti, l'efficacia del calendario venatorio 2015/2016 limitatamente a quanto previsto per le specie pernice bianca, tortora, fagiano e cinghiale;

che pertanto la Giunta regionale con provvedimento in data 31 luglio 2015, n. 41-1968, ha adeguato il calendario venatorio per la stagione 2015/2016 all'ordinanza del TAR n. 203 del 9.7.2015;

considerato, inoltre, che con la predetta DGR 31 luglio 2015, n. 41-1968, in sintonia con la citata Ordinanza 9 luglio 2015, n. 203 che, tra l'altro, ha evidenziato la necessità di anticipare il prelievo del cinghiale dal 27 settembre, "anche in relazione ai danni che possono venirne all'agricoltura", ed anche in seguito a recenti e reiterate lamentele delle Organizzazioni professionali agricole, di Sindaci e di singoli agricoltori, che chiedono a Regione, Province e Prefetti iniziative urgenti ed efficaci per limitare i danni e i sinistri stradali a tale specie imputabili, si è stabilito di destinare tre giornate la settimana al prelievo del cinghiale in ogni A.T.C. e C.A. così come riportato al punto 3.2, lett. E) dell'allegato A del Calendario venatorio 2015/2016;

ritenuto, al fine di conseguire l'obiettivo di contenere la specie cinghiale e di ridurre i danni dalla stessa causati, di precisare che il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana in ogni A.T.C. e C.A. nella forma della caccia programmata;

ritenuto, pertanto, di sostituire il punto 3.2., lett. E) dell'allegato A del calendario venatorio 2015/2016, approvato con DGR 31 luglio 2015, n. 41-1968, con il seguente:

"E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A. ";

dato atto che si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

per quanto sopra premesso e considerato;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

Per le motivazioni illustrate in premessa,

- ad integrazione del punto 3.2., lett. E) dell'allegato A del calendario venatorio 2015/2016, come illustrato in premessa, il suddetto punto approvato con DGR 31 luglio 2015, n. 41-1968, viene sostituito con il seguente:

“E) il prelievo della specie cinghiale deve essere consentito per tre giornate la settimana nella forma della caccia programmata in ogni A.T.C. e C.A.”.

Ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, si provvederà alla pubblicazione del calendario venatorio e delle istruzioni operative supplementari e verrà data informativa sul sito del Settore Tutela e gestione della fauna selvatica e acquatica al seguente indirizzo:

http://www.regione.piemonte.it/caccia_pesca/caccia/calendario.htm.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12.10.2010, n. 22.

(omissis)